

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
LOMBARDIA – MILANO**

**MOTIVI AGGIUNTI al ricorso nrg. 1244/20**

**Nell'interesse della** dr.ssa **Trapani Fabiola**, nata a Palermo il 03/01/1987(c.f.: TRPFBL87A43G273J) ed ivi residente alla Via Norvegia 6, rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura su foglio separato dal presente atto, dagli avv.ti Luisa Acampora (c.f.: CMPLSU59P47I208L) e Riccardo Ferretti (c.f.: FRRRCR92A11F839U) e con loro elett.te dom.to presso gli indirizzi pec *luisa.acampora@ordineavvocatita.it* – *avvocato.ferretti@pec.it* ed al fax 081/663383

**Contro**

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro p.t.;

l'**USR per la Lombardia** in persona del legale rapp.te p.t.;

la **Commissione di concorso per la Lombardia** in persona del legale rapp.te p.t.

***nonché nei confronti di:***

**Interlandi Annalisa**, non costituita in giudizio, domiciliata presso l'indirizzo PEC *annalisa.interlandi@pec.it*;

**De Lucia Angelo** rapp.to e difeso come in atti

**Relativi al giudizio proposto per l'annullamento:**

**a)** dell'esito negativo della correzione della prova tecnico-pratica della candidata n. 376, come riportato nel verbale n. 26/A del 26/5/2020, sottoscritto dalla Sottocommissione n. 1 del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per la Lombardia, nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio complessivo per la seconda prova pari a 17,00, dopo avere conseguito un punteggio alla prima prova di 25;

**b)** della griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova tecnico-pratica;

**c)** dell'avviso n. prot. MI AOO DRLO R.U. 11457 del 09/06/2020, pubblicato dall'USR per la Lombardia, contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale ed il calendario delle sedute della prova orale del concorso pubblico

per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

**d)** della relazione della Commissione Esaminatrice depositata in atti il 23/07/2020;

**e)** di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

**Nonché, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento in parte qua:**

**e)** del decreto U.0001839 del 27/7/2020 adottato dal Direttore generale dell'USR Lombardia con il quale è approvata la graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018;

**f)** della graduatoria di merito per i posti messi a concorso nella regione Lombardia in esito alla procedura concorsuale indetta con DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

**g)** del provvedimento del 3/08/2020 di rettifica della graduatoria di merito del concorso DSGA per la Lombardia e della relativa graduatoria

**h)** di tutti i successivi provvedimenti di approvazione di eventuali variazioni e/o scorrimenti della graduatoria definitiva di merito del concorso DSGA per la Lombardia e delle relative graduatorie;

**i)** della nota n. 17092 del 29/07/2020 dell'USR Lombardia;

**l)** di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente

### **FATTO**

La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, indetto con decreto del Direttore generale del personale della scuola prot. n. 2015 del 20 dicembre 2018.

Il bando prevedeva che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale per un numero di posti determinato, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore (detta quota è stata innalzata al 30% e,

successivamente, al 50% dei posti messi a bando per la singola regione).

I partecipanti al concorso potevano scegliere di partecipare in una sola regione, a prescindere da quella di residenza; la ricorrente inoltrava domanda di partecipazione per la regione Lombardia dove i posti messi a concorso erano **451**, con aumento del 50% per ulteriori **226** posti.

Dopo il superamento delle prove preselettive, la ricorrente era ammessa a svolgere le prove scritte, tenutesi nei giorni 5 e 6 novembre del 2019.

Tale prova si suddivideva in due prove differenti della durata di 180 minuti ciascuna, alla prima della quale conseguiva il punteggio totale di 25/30; sicché, la Commissione procedeva alla valutazione della prova tecnico-pratica secondo la griglia di valutazione ministeriale predisposta per tale prova.

La prova di carattere teorico-pratico, consisteva nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, su di un argomento di cui all'allegato B del predetto DM.

In merito ai criteri di assegnazione del punteggio della seconda prova venivano fissati per parametri di giudizio i voti numerici nei seguenti termini:

**1° Inquadramento normativo** (capacità di individuare ed utilizzare i corretti riferimenti normativi) – insufficiente: punti da 0 – 1 – 2; lacunosa: punti da 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8;

**2° Trattazione del caso proposto** (analisi delle problematiche oggetto del caso e individuazione delle relative soluzioni; capacità argomentativa) insufficiente: punti 0 – 1 – 2; lacunosa: punti 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8.

**3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto** (organicità, pertinenza e completezza dell'atto; adeguatezza dell'atto alle soluzioni individuate nella trattazione del caso) insufficiente: punti 0 – 1 – 2; lacunosa: punti 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7 – 8; ottima: punti 9.

**4° Correttezza logico-formale** (Correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato) insufficiente: punti da 0 – 1; lacunosa: punti 2; adeguata: punti 3; buona: punti 4; ottima: punti 5.

L'USR della Lombardia, in data 9/06/2020, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché il calendario delle prove orali, con inizio il 29/06/2020, da cui la ricorrente era esclusa.

**Si evidenzia che i candidati ammessi alla prova orale sono stati 207, sebbene i posti disponibili messi a concorso fossero 451 (oltre 226 posti aggiuntivi) e, pertanto rimarranno scoperti senza vincitore ben 470 posti (anomalia peculiare al solo concorso DSGA per la Lombardia e che ha generato interrogazioni parlamentari, ispezioni ministeriali ed inchieste giornalistiche).**

Sul punto preme evidenziare che l'irragionevole severità, spesso non aderente al reale contenuto delle prove scritte, delle valutazioni fornite dalla Commissione di concorso per la Lombardia – circa l'80% dei candidati ammessi alla prova scritta non ha ottenuto il punteggio minimo per l'accesso agli orali – determina una manifesta disparità di trattamento nell'ambito di un concorso nazionale tra i candidati che hanno partecipato in Lombardia e quelli che hanno partecipato in diverse regioni.

Appreso l'esito negativo, la ricorrente inoltrava istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere copia dei propri elaborati scritti, del verbale della seduta di correzione della Commissione concorsuale e della griglia di valutazione del proprio compito.

Ebbene, dalla documentazione trasmessa dopo l'accesso è stato constatato che **per la prima prova e per la seconda prova tecnico-pratica** la ricorrente ha conseguito rispettivamente la valutazione di **25/30** e di 17/30, così articolata:

a) **VALUTAZIONE PRIMA PROVA:**

**Quesito n. 1:**

**1° Inquadramento normativo:** Punti 2

**2° Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito:** Punti 2,5

**Quesito n. 2:**

**1° Inquadramento normativo:** Punti 2

**2° Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito:** Punti 2,5

**Quesito n. 3:**

**1° Inquadramento normativo:** Punti 2

**2° Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito:** Punti 2

**Quesito n. 4:**

**1° Inquadramento normativo:** Punti 2

**2° Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito:** Punti 2,5

**Quesito n. 5:**

**1° Inquadramento normativo:** Punti 2

**2° Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito:** Punti 2

**Quesito n. 6:**

**1° Inquadramento normativo:** Punti 1,5

**2° Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito:** Punti 2

Raggiungendo il voto finale per la prova di **PUNTI 25/30**.

**b) VALUTAZIONE SECONDA PROVA TECNICO-PRATICA:**

**1° Inquadramento normativo:** Punti 6

**2° Trattazione del caso proposto:** Punti 6

**3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto:** Punti 3

**4° Correttezza logico-formale:** Punti 2

Raggiungendo il voto finale per la prova di PUNTI 17/30, risultato appena insufficiente rispetto al minimo previsto (21/30) per l'ammissione agli orali. La valutazione della prova risultando non aderente ai citati criteri di valutazione è stata impugnata con il ricorso cui i presenti motivi aggiunti si riferiscono.

In data 29/7/2020, codesto on.le TAR, con ordinanza n. 1001/2020 ha accolto l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente, disponendone l'ammissione con riserva alla partecipazione della fase orale del concorso de quo, in considerazione del fatto che: "risulta prima facie manifestamente illogica e contraddittoria la valutazione espressa sulla seconda prova scritta, sia con riferimento al confronto con il giudizio più che sufficiente ottenuto sulla prima prova scritta, sia con riguardo alla pertinenza dell'atto e alla correttezza logico-formale dell'elaborato".

Senonché, in data **27/07/2020**, l'USR per la Lombardia procedeva alla

approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva di merito del concorso DSGA, graduatoria dalla quale l'odierna ricorrente risulta esclusa. Inoltre si precisa che, alla data di notifica del presente atto, la dott.ssa Trapani **non è stata ancora convocata per sostenere la prova orale** nonostante siano trascorsi ormai **oltre due mesi** dalla data di pubblicazione e dalla successiva notifica dell'ordinanza cautelare di accoglimento di codesto on.le TAR.

Del pari l'Amministrazione resistente **non ha adempiuto** all'onere istruttorio, stabilito con l'ordinanza n. 1001/2020, di provvedere al deposito di n. 5 elaborati della seconda prova scritta, che abbiano ottenuto valutazioni di 21/30.

Tali comportamenti inadempienti, evidentemente contrari ai principi di buona fede e leale collaborazione tra le parti, **non possono che essere tenuti in considerazione da codesto on.le Collegio ai sensi del comma 4 dell'art. 64 CPA, in quanto evidentemente finalizzati ad impedire alla ricorrente di poter esercitare in maniera piena il proprio diritto alla difesa**, attraverso la dimostrazione della disparità di trattamento manifestatasi in sede di valutazione degli elaborati da parte della Commissione di concorso.

Fermo quanto fin qui esposto, la suddetta graduatoria che in questa sede si impugna è illegittima e meritevole di annullamento, nella parte in cui non comprende la ricorrente, in considerazione dei seguenti

#### **MOTIVI AGGIUNTI**

**I. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA TECNICO PRATICA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Avverso l'impugnata graduatoria si ripropongono i medesimi motivi già introdotti con il ricorso principale, risultando tale atto affetto da illegittimità derivata conseguente all'ingiusta valutazione della seconda prova tecnico

pratica della dott.ssa Trapani e che, pertanto, laddove l'esame di detta prova fosse stato aderente ai criteri di ragionevolezza e logicità, la ricorrente sarebbe risultata sufficiente e, quindi, inserita nella graduatoria definitiva di merito del concorso DSGA per la Lombardia.

Orbene, la valutazione assegnata alla seconda prova (17/30) appare non coerente rispetto ai criteri di valutazione prestabiliti dal MIUR.

Invero, il giudizio reso risulta, in primo luogo, illogico e contraddittorio, visto che sia nel descrittore relativo alla trattazione del caso sia nel descrittore relativo all'inquadramento normativo è stato assegnato un punteggio di 6 su 8, quindi **ADEGUATA**, che presuppone la completa conoscenza della normativa da applicare e della procedura da seguire per sviluppare e risolvere il caso concreto; al contrario, del tutto irragionevolmente, ai successivi descrittori è stato attribuito il punteggio di 3 su 9 PER PERTINENZA E CORRETTEZZA DELL'ATTO, 2 su 5 PER CORRETTEZZA LOGICO-FORMALE.

Quindi, i punteggi assegnati per gli altri criteri di valutazione sono da ritenersi contraddittori rispetto alla valutazione conseguita per l'inquadramento normativo e la capacità di utilizzo dei riferimenti di legge, poiché appare illogico che la ricorrente abbia dimostrato buone capacità di ricerca ed applicazione della normativa per poi essere ritenuta lacunosa rispetto all'applicazione in concreto della stessa normativa.

In altre parole, non si comprende come la ricorrente sia risultata dotata di una capacità "adeguata" rispetto all'individuazione e all'applicazione delle normative di riferimento e successivamente "lacunosa" nella redazione della determina a contrarre.

La ricorrente ha, infatti, preliminarmente e compiutamente analizzato la normativa che regola l'autonomia negoziale che attualmente spetta alle istituzioni scolastiche precisando che esse sono sottoposte all'obbligo di evidenza pubblica nelle procedure negoziali, nonché alla disciplina di cui al D.Lgs. 50 /2016.

Ella ha poi trattato in dettaglio la normativa di cui agli artt. 35 e 36 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste dall'art. 35.

Infine, è stata analizzata in maniera dettagliata la procedura di affidamento per la risoluzione del caso oggetto di prova.

Considerata la completezza della trattazione elaborata dalla dr.ssa Trapani e la correttezza, sia sotto il profilo formale che contenutistico, della determina predisposta, risulta pertanto manifesto l'errore di valutazione commesso dalla Commissione per quanto riguarda l'elaborato della ricorrente soprattutto in virtù dell'attribuzione della valutazione di "lacunosa" che presuppone carenze contenutistiche **assolutamente assenti** nella prova della ricorrente.

Orbene, l'esito della correzione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente è affetto da un grave vizio di eccesso di potere, non essendo stati correttamente applicati i criteri di valutazione da parte della Commissione concorsuale locale.

**I.a Sulla valutazione dell'elaborato rispetto ai parametri della griglia prevista per la prova tecnico pratica va precisato che:**

- In base al criterio relativo all'inquadramento normativo è stato assegnato alla ricorrente un punteggio di **6 su 8** (quindi ADEGUATA), nonostante la ricorrente abbia precisamente individuato **TUTTE** le normative di riferimento e, pertanto, non si comprende il motivo per il quale non gli è stato assegnato il punteggio **massimo** di 8. In ogni caso, stante le dimostrate capacità di utilizzo ed inquadramento del quadro normativo di riferimento, nonché una valutazione in ogni caso largamente sufficiente, è evidente che la candidata abbia individuato la corretta normativa da applicare e la procedura da seguire per sviluppare e risolvere il caso concreto, ciò rende illogiche e contraddittorie le ulteriori valutazioni di "lacunosa" assegnate dalla Commissione per i restanti criteri;

- In base al secondo criterio, relativo alla **trattazione del caso** proposto, la candidata ha conseguito un punteggio di **6 su 8** quindi la prova è stata ritenuta adeguata.

Ebbene, in tal caso, considerata la completezza della parte teorica elaborata dalla ricorrente, la quale ha trattato le questioni oggetto di prova in maniera chiara ed esaustiva, individuando la soluzione corretta e argomentando il

percorso logico seguito, non si comprende per quale ragione non le sia stato attribuito un punteggio superiore almeno di "buona".

Anche in tal caso, quindi, resta oscuro il ragionamento percorso dalla Commissione nell'applicazione dei criteri di valutazione ministeriali, in quanto è evidente che la prova della dott.ssa Trapani avrebbe meritato una valutazione almeno di "buona", poiché non si ravvedono né errori né mancanze sotto il profilo contenutistico;

- In base al terzo criterio, relativo alla **pertinenza e correttezza dell'atto predisposto**, è stato assegnato un punteggio di **3 su 9** quindi in questo caso la Commissione ha ritenuto lacunoso l'elaborato, nonostante la correttezza tecnico-normativa della determina a contrarre predisposta dalla ricorrente, ed anche che tale atto fosse l'unico idoneo a risolvere il caso oggetto di prova e, pertanto, la scelta risolutiva presa dalla dott.ssa Trapani non poteva che essere ritenuta adeguata alle soluzioni individuate nella parte teorica;

- Infine, in base al quarto criterio, relativo alla **correttezza logico-formale**, è stato assegnato il punteggio di **2 su 5**, quindi lacunosa, cosa alquanto anomala, considerata la chiarezza espositiva, la completezza e la coerenza logica delle conclusioni tratte dalla ricorrente nel proprio elaborato, nonché la piena correttezza formale della determina a contrarre oggetto di prova, giustamente posta a firma del dirigente scolastico.

Tale ultima valutazione, inoltre, risulta assolutamente incongruente al voto attribuito ai primi due criteri di valutazione; infatti, avendo ricevuto 6 sia per l'inquadramento normativo che per la trattazione del caso e 3 per la correttezza della determina, la ricorrente avrebbe dovuto ricevere la votazione di 3 anche per la correttezza logico formale dell'elaborato, rispecchiando, tale ultimo criterio, la valutazione media dell'intero elaborato.

L'erronea valutazione dell'elaborato sia sotto il profilo del corretto inquadramento normativo e della correttezza logico formale che rispetto agli ulteriori parametri di valutazione, ha gravemente ridotto la valutazione complessiva della prova scritta della ricorrente, negandole almeno 5/6 punti dove ne sarebbero bastati solo 4 per il raggiungimento della sufficienza.

Ne consegue l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa, quantomeno, perché il giudizio non può essere ritenuto conforme ai criteri di valutazione individuati dal MIUR e, soprattutto, non aderente al reale valore dell'elaborato della ricorrente.

Invero, risulta incomprensibile il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso, nell'assegnazione dei punteggi, rispetto ai criteri di valutazione, in relazione ai quali il giudizio reso appare evidentemente in contraddizione.

Sulla conformità della valutazione degli elaborati rispetto ai criteri di correzione, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che: *"nel rispetto dei principi generali dell'imparzialità dell'azione amministrativa con l'effettuata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, **non ha consentito poi con il giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato di poter verificare ex post la correttezza dell'iter logico seguito dalla Commissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, attesa la mancata corrispondenza del giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato con i predeterminati criteri valutativi, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico attribuito**"* (TAR Lazio di Roma, sez. I Quater, Sent. N. 8606/2018).

**II. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

La violazione dei principi in materia di imparzialità dell'azione amministrativa, che si assume siano stati lesi in sede di valutazione da parte della Commissione concorsuale, determina l'illegittimità derivata della graduatoria di merito del concorso DSGA per la Lombardia, che risulta essere frutto di una procedura di valutazione afflitta da disparità di trattamento conseguente all'applicazione da parte dell'organo esaminatore di un metro di giudizio disomogeneo tra i vari candidati.

Sul punto si evidenzia che l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza n. 1001/2020 di codesto on.le TAR al deposito di n. 5 elaborati della seconda prova valutati con 21/30 dalla Commissione concorsuale, proprio al fine di consentire alla ricorrente di poter dimostrare la disparità di trattamento posta in essere a suo danno. Ebbene, ad oggi l'Amministrazione non ha adempiuto all'onere istruttorio, nonostante siano stati inviati via PEC numerosi solleciti in tal senso, tale comportamento, **oltre a violare un ordine diretto di codesto Collegio, è contrario ai principi di leale collaborazione tra le parti e non permette alla ricorrente di procedere al raffronto tra il proprio elaborato e quello di altri candidati valutati sufficienti al fine di verificare se la Commissione abbia applicato un metro di giudizio omogeneo o meno.**

Fermo quanto fin qui esposto si ribadisce che la valutazione dell'elaborato della ricorrente è frutto di una procedura di correzione affetta da un grave vizio di contraddittorietà e disparità di trattamento, connesso alla fase di correzione svolta dalla stessa unica Commissione che ha corretto tutte le prove, ma che ha manifestamente cambiato metro di valutazione tra un candidato e l'altro, anche in considerazione del fatto che in alcune sedute di correzione la Commissione ha corretto un numero di elaborati estremamente maggiore ed in un periodo di tempo ridotto rispetto ad altre dove in periodi di tempo più lunghi è stato valutato un numero inferiore di elaborati.

Ciò fa desumere una disparità di trattamento e si rende, pertanto, necessaria l'acquisizione in giudizio degli elaborati scritti relativi alla II° prova scritta di candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30), al fine di compararli all'elaborato della ricorrente e dare prova della disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione in sede di valutazione degli elaborati.

Sicché, ci si riserva di produrre motivi aggiunti all'esito del deposito della documentazione richiesta, ferma restando la censura di cui al presente motivo.

**III. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI**

**IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. MOTIVAZIONE ILLOGICA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITORIA.**

Si rileva l'estrema ingiustizia dell'esclusione della ricorrente dal concorso, essendo il suo elaborato correttamente formulato.

È, infatti, oscuro il percorso motivazionale che ha indotto la Commissione alla attribuzione del punteggio assegnato alla ricorrente, risultando lo stesso chiaramente incongruo rispetto ai citati criteri di valutazione e, pertanto, frutto di un procedimento valutativo affetto da manifesta irragionevolezza. Inoltre, si evidenzia che la **minima** differenza – **solì 4 punti** – tra il punteggio complessivamente attribuito alla seconda prova della ricorrente (17/30) e il punteggio minimo sufficiente (21/30), appare palesemente ingiustificato rispetto al contenuto della prova la quale avrebbero sicuramente meritato la **sufficienza**.

Per pacifica giurisprudenza l'attribuzione del punteggio numerico alle prove concorsuali è reputato sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione di concorso, tuttavia l'impossibilità nel comprendere il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso nella assegnazione dei punteggi è vizio idoneo a determinarne l'annullamento.

Del resto la commissione giudicatrice non ha evidenziato rispetto all'elaborato della ricorrente nessun errore di carattere formale o sostanziale che giustifichi il punteggio assegnatole, trincerandosi dietro il principio della insindacabilità delle valutazioni amministrative connotate da discrezionalità tecnica.

Sebbene la sussistenza dei limiti posti al sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni delle Commissioni di concorso, nel caso di specie si ritiene che la gravità dei vizi, che appaiono palesemente evidenti, giustifichi l'annullamento della valutazione negativa e la conseguente ripetizione delle operazioni di correzione dell'elaborato da parte di commissione concorsuale in diversa composizione.

**ISTANZA ISTRUTTORIA**

**Laddove l'Amministrazione persevera nell'inadempimento rispetto all'onere istruttorio stabilito da codesto on.le TAR con l'ordinanza n. 1001/2020**, si chiede di ordinare, ai sensi dell'art. 46, comma 2, CPA, nuovamente all'USR per la Lombardia di produrre in giudizio: almeno 5 elaborati di candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30) alla seconda prova scritta del concorso in parola al fine di poter verificare eventuali disparità di trattamento poste in essere dalla Commissione in sede di valutazione.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore degli avvocati antistatari.

La presente controversia è soggetta a CU pari a €. 325,00 in quanto verte in materia di pubblico impiego.

Napoli, 20/10/2020

Avv. Luisa Acampora

Avv. Riccardo Ferretti